



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI ALLE SCUOLE

INDICE

Art. 1 Impianti sportivi comunali

Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali

Art. 3 Destinatari degli impianti

Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti

Art. 5 Uso straordinario e revoca

Art. 6 Uso dell'impianto

Art. 7 Pubblico

Art. 8 Divieto di sub-concessione

Art. 9 Rispetto degli impianti e delle attrezzature

Art. 10 Installazioni particolari

Art. 11 Tariffe d'uso

Art. 12 Esenzioni

Art. 13 Penalità

Art. 1
Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Art. 2
Definizione degli impianti sportivi comunali

Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

- 1) Campo di Calciotto annesso alle Scuole;
- 2) Campo di Pallavolo annesso alle Scuole;

Art. 3
Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) alle scuole di Campofiorito per attività didattiche;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Campofiorito;
- 3) alle società sportive, gruppi od associazioni aventi sede in altri comuni;
- 4) ai soggetti privati.

Art. 4
Criteri per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti n. 1 e 2 dell'articolo 2 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

- a) SCUOLE DI CAMPOFIORITO;
- b) SOCIETÀ SPORTIVE GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI CAMPOFIORITO;
- c) ALLE SOCIETÀ SPORTIVE, GRUPPI OD ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI;
- d) AI SOGGETTI PRIVATI.

A parità di condizione si seguiranno le seguenti priorità:

- a) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;
- b) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE;
- c) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALTUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALE.

Note

- Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI . Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo
- Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile
- Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Art. 5 Uso straordinario e revoca

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale con sette giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

Art. 6 Uso dell'impianto

I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

All'interno dell'impianto è severamente vietato fumare.

E' vietato l'accesso all'impianto sportivo polivalente annesso alle Scuole con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da calcetto, da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'ingresso ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 7 Pubblico

Il pubblico, eventualmente ammesso negli impianti sportivi, è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 8 Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-

concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per l'impianto il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 **Rispetto degli impianti e delle attrezzature**

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione degli impianti e degli attrezzi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 10 **Installazioni particolari**

Per le manifestazioni sportive in genere espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, e che comunque non arrecano danni all'impianto stesso, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune per consentire la verifica delle condizioni

dell'impianto.

Art. 11 Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce, annualmente, le tariffe per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 3) Campo di Calcetto annesso alle Scuole;
- 4) Campo di Pallavolo annesso alle Scuole;

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al personale comunale appositamente designato che rilascerà buono quietanzato

Art. 12 Esenzioni

Sono concessi in uso gratuito solo per attività organizzate dal Comune e dalle Scuole di Campofiorito.

Art. 13 Penalità

La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento comporta la sospensione o la revoca della concessione.

Le penali di natura economica, accertate e quantificate dall'Amministrazione Comunale, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione Comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori,

debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TARIFFE DI PRIMA APPLICAZIONE

CAMPO DI CALCETTO ANNESSO ALLE SCUOLE

PER ATTIVITA' DIURNA

€ 10,00 l'ora

PER ATTIVITA' NOTTURNA

€ 15,00 l'ora

CAMPO DI PALLAVOLO ANNESSO ALLE SCUOLE

PER ATTIVITA' DIURNA

€ 5,00 l'ora

PER ATTIVITA' NOTTURNA

€ 10,00 l'ora

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16-09-2010, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 dello Statuto Comunale, è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 29-09-2010 al 13-10-2010, ed è entrato in vigore il 14-10-2010, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
